

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamati:

- la legge regionale 16 giugno 1988, n. 25, recante: "Programma regionale degli interventi per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS" ed in particolare l'art. 8;
- la legge 5 giugno 1990, n. 135, recante: "Programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS";
- il decreto del Ministro della Sanità 13 settembre 1991, recante "Approvazione degli schemi-tipo di convenzione per la disciplina dei rapporti inerenti al trattamento a domicilio dei soggetti affetti da AIDS e patologie correlate";
- il decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1991 "Atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni per l'attivazione dei servizi per il trattamento a domicilio dei soggetti affetti da AIDS e patologie correlate";
- il "Programma regionale degli interventi per la prevenzione e la lotta all'AIDS" adottato con deliberazione consiliare 14 febbraio 1991 n. 375, così come modificato con delibera consiliare n. 940 dell'8.7.1998;
- la propria deliberazione 8 febbraio 1999 n. 124 recante "Criteri per la riorganizzazione delle cure domiciliari";
- la deliberazione del Consiglio regionale n. 2400 dell'8.3.1995 e la propria deliberazione n. 2002 del 30.7.1996, relative all'attività di assistenza domiciliare a favore dei malati di AIDS e patologie correlate;
- la propria deliberazione n. 208 del 25.02.2008 relativa all'attività di assistenza extra-ospedaliera per malati di AIDS e patologie correlate;
- la propria deliberazione n. 821 del 15 giugno 2009 avente ad oggetto "Assistenza extra-ospedaliera ai malati di AIDS: assegnazione e concessione finanziamenti per l'anno 2008 alle Aziende USL ai sensi della L. 135/90";

Dato atto:

- che la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in data 8 luglio 2010 (Rep. atti n. 110/CSR) ha sancito l'Intesa, ai sensi dell'art. 39, comma 1, del D.lgs. n. 446/97 e dell'art. n. 115, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 112/98, sulla proposta del Ministro della salute di deliberazione CIPE di assegnazione alle Regioni della quota destinata al finanziamento di interventi per la prevenzione e la lotta all'AIDS a valere sul FSN 2008, con la quale viene ripartita alla Regione Emilia-Romagna la somma di EURO 3.097.683,00, per il trattamento domiciliare ai malati di AIDS;

- che il Comitato Interministeriale per la programmazione economica (CIPE), nella seduta del 18 novembre 2010, ha approvato il riparto tra le Regioni delle risorse del FSN 2008 destinate al finanziamento di interventi per la prevenzione e la lotta all'AIDS;

Ritenuto di dover adottare i provvedimenti relativi all'assistenza extra-ospedaliera per i malati di AIDS in ordine:

- alla rendicontazione delle spese sostenute dalle Aziende USL, per l'assistenza domiciliare e presso strutture residenziali, erogata ai malati di AIDS nel 2009;
- alla individuazione delle strutture residenziali convenzionate destinate all'assistenza extra-ospedaliera ai malati di AIDS nell'anno 2009 e 2010;
- alla determinazione dei criteri di finanziamento alle Aziende USL: rette giornaliere, spese organizzative e gestionali, mobilità infraregionale, intensità assistenziale sanitaria e sociale;
- alle modalità di erogazione dei fondi;

Dato atto che il Servizio Sanità Pubblica della Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali ha provveduto a redigere le seguenti apposite tabelle, allegate quali parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, relative:

- ai costi dell'attività di assistenza domiciliare ai malati di AIDS residenti in Emilia-Romagna, sostenuti nel corso dell'anno 2009, (Tabella 1);
- ai costi dell'attività di assistenza ai malati di AIDS presso case alloggio e presso centri diurni, sostenuti nel corso dell'anno 2009, (Tabelle 2 e 3);

Considerato che le stesse tabelle sono state predisposte sulla base delle relazioni e rendicontazioni inviate dalle Aziende USL, acquisite agli atti del citato Servizio Sanità Pubblica, dallo stesso verificate per regolarità contabile e congruità, e riepilogate nell'allegata Tabella 4;

Riscontrato che:

- per gli anni 2009 e 2010 le Aziende USL di questa Regione hanno stipulato convenzioni con Associazioni di volontariato e altro privato sociale per la gestione dell'assistenza residenziale e che tali strutture, poste sul territorio regionale e riportate nell'apposito successivo prospetto, sono idonee al trattamento socio-sanitario dei soggetti affetti da AIDS e patologie correlate ed in possesso di autorizzazione al funzionamento ai sensi della propria deliberazione n. 564 dell'1 marzo 2000:

Azienda USL	Associazione convenzionata	N. posti letto		N. posti di assistenza diurna 2009 e 2010
		2009	2010	
Piacenza	"La ricerca"	9	9	
Parma	"Betania"	12	12	
Reggio Emilia	"C.E.I.S." di Reggio Emilia	6	10 da luglio	
Reggio Emilia	"La Collina"	3	3 fino a giugno	
Modena	"Casa S. Lazzaro"	7+7	7+7	2
Bologna	"Casa Padre Marella" Sala Bolognese	12	12	
Rimini	"Comunità di S. Patrignano"	30	30	20

e che, inoltre, l'Azienda USL di Bologna ha in gestione un Centro Diurno per persone HIV positive di 16 posti fino a marzo 2010 e di 24 posti dall'aprile 2010;

- pertanto, l'offerta complessiva sul territorio regionale a fine 2010 è di 87 posti residenziali e di 46 posti semiresidenziali;

Considerato che le convenzioni attivate dalle Aziende USL con le Associazioni di volontariato e con il privato sociale sono conformi a quanto previsto dall'allegato B) del citato decreto del Ministero della Sanità 13.09.1991 e risultano agli atti del Servizio Sanità Pubblica, Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali;

Dato atto che le Aziende USL consentono l'ammissione presso le strutture con cui hanno acceso le convenzioni in argomento di persone provenienti da qualunque Azienda USL della Regione e, in subordine, dalle altre Regioni;

Dato atto inoltre che:

- anche a favore delle persone in condizioni cliniche di AIDS, che già siano inserite in strutture residenziali autorizzate per trattamenti da dipendenze patologiche ai sensi della propria deliberazione n. 26 del 17 gennaio 2005 o in strutture residenziali con meno di 7 posti di cui alla propria deliberazione n. 564 dell'1 marzo 2000, gestite da Enti ausiliari, è possibile erogare le prestazioni socio-sanitarie previste dall'allegato A al citato D.M. Sanità del 13.09.1991,

prevedendo che, per le giornate di assistenza ai malati di AIDS, la retta sia pari a quella dell'assistenza domiciliare, sempre che sia necessario erogare e vengano assicurate tutte le prestazioni socio-sanitarie previste dal sopracitato D.M. 13.09.1991. In tal caso, la retta per l'attività di cui trattasi sostituisce quella stabilita per gli altri ospiti delle strutture di cui sopra;

- le Aziende USL interessate sono autorizzate a stipulare apposite convenzioni, oltre che con Associazioni di volontariato e organizzazioni assistenziali diverse, anche con gli Enti ausiliari che gestiscono strutture residenziali (comunità terapeutiche), in specie nel caso in cui non dovessero ricorrere le condizioni necessarie per permettere l'intervento al domicilio del malato;

Evidenziato che, per sostenere le attività di assistenza extra-ospedaliera ai malati di AIDS e patologie correlate, al punto 14) del dispositivo della citata deliberazione n. 821 del 15.06.2009 si stabilisce che le rette medie giornaliere per ciascuna giornata di assistenza, per l'anno 2009, determinate sulla base del tasso di inflazione programmato per lo stesso anno(+ 1,5%), sono le seguenti:

- EURO 96,31 per ciascuna giornata di assistenza presso residenza collettiva o casa alloggio;
- EURO 56,80 per ciascuna giornata di assistenza presso centri diurni;
- EURO 64,20 per ciascuna giornata di assistenza domiciliare;

Atteso che, così come stabilito con proprie precedenti deliberazioni, per sostenere le spese organizzative e gestionali e al fine di consentire una migliore e più efficace pianificazione dell'assistenza da parte delle Aziende USL della Regione, appare necessario erogare un contributo giornaliero alle Aziende USL che assicurano l'assistenza extra-ospedaliera ai malati di AIDS;

Atteso inoltre che, come stabilito nella propria deliberazione n. 2069/1999, tale contributo è stato diversificato come di seguito specificato:

- per quanto riguarda l'attività di assistenza domiciliare EURO 10,33 per ciascun giorno del periodo di presa in carico di ciascun paziente;
- per quanto riguarda l'attività di assistenza presso casa alloggio e centro diurno EURO 13,43 per i primi dieci posti convenzionati di ogni singola struttura, EURO 11,88 per i successivi posti fino a venti e EURO 10,33 per i posti oltre i venti, per ciascun giorno di durata della convenzione e per ciascun posto convenzionato;

Precisato che:

- tenuto conto della pluralità dei soggetti che concorrono a realizzare l'attività gestionale ed organizzativa di cui trattasi, le Aziende USL moduleranno l'eventuale quota di tale contributo da trasferire alle strutture convenzionate secondo quanto stabilito nelle relative convenzioni;
- per il recupero dei costi delle rette dei servizi erogati a soggetti provenienti da altre Regioni, le Aziende USL convenzionate provvederanno con fatturazione diretta, così come stabilito dalla nota del Ministero della Sanità n. 100/SCPS/4 del 28.1.1997 e dalla circolare della Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali della Regione Emilia-Romagna n. 10 del 6.6.2002 "Regolamentazione della mobilità sanitaria interregionale ed infraregionale. Anno 2002" e sulla base delle rette giornaliere stabilite per l'anno di riferimento;

Atteso che:

- risulta opportuno definire che l'incremento delle rette medie giornaliere per ciascuna giornata di assistenza, per l'anno 2010, in base al tasso d'inflazione programmato per lo stesso anno, pari all'1,5%, comporta una rideterminazione dei valori come di seguito indicati:

§ EURO 97,75 per ciascuna giornata di assistenza presso residenza collettiva o casa alloggio;

§ EURO 57,65 per ciascuna giornata di assistenza presso centri diurni;

§ EURO 65,16 per ciascuna giornata di assistenza domiciliare;

mentre, per l'anno 2011, tali valori, incrementati in base al tasso di inflazione programmato per lo stesso anno(+ 1,5%), equivalgono a:

§ EURO 99,22 per ciascuna giornata di assistenza presso residenza collettiva o casa alloggio;

§ EURO 58,51 per ciascuna giornata di assistenza presso centri diurni;

§ EURO 66,14 per ciascuna giornata di assistenza domiciliare;

- che alla somministrazione dei farmaci ai soggetti in argomento provvedono le Aziende USL che hanno convenzioni con case alloggio e centri diurni secondo le prescrizioni previste;

Precisato che il costo dei farmaci antiretrovirali erogati a pazienti provenienti da altre Aziende USL verrà rimborsato, da parte dell'Azienda USL di residenza, alla Azienda USL che ha attivato la convenzione con la casa alloggio o il centro diurno tramite la compensazione della mobilità sanitaria, secondo quanto stabilito dalle circolari della Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali della Regione Emilia-Romagna n. 10 del 6.6.2002, n. 20 del 12.12.2003 e n. 3 del 22.02.2007 e dal Testo Unico per la Compensazione interregionale della mobilità sanitaria approvato

dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 6 maggio 2010;

Considerato che per quanto riguarda l'assistenza erogata presso il domicilio del paziente, compresa anche quella presso Comunità terapeutiche, la retta si riferisce necessariamente a prestazioni di assistenza socio-sanitaria e che, nel caso in cui per un periodo superiore alla metà delle giornate di effettiva assistenza vengano erogate - per ciascun paziente considerato - prestazioni a carattere esclusivamente sociale, per questa tipologia di giornate la retta viene diminuita del 50%;

Ritenuto opportuno, come già stabilito con propria deliberazione n. 208/08, assegnare i finanziamenti per lo svolgimento delle attività di assistenza residenziale e semiresidenziale, oggetto della presente deliberazione, alle Aziende USL di residenza degli assistiti, così come previsto per l'assistenza domiciliare, mentre il finanziamento per le spese organizzative - relativamente all'assistenza erogata presso case alloggio e centri diurni - continua ad essere destinato alle Aziende USL ove tali strutture sono ubicate;

Dato atto che per la mobilità tra Aziende USL della Regione, relativamente all'assistenza residenziale e semiresidenziale vige l'obbligo economico, tra l'Azienda USL ove ha sede la struttura e l'Azienda USL di residenza, di provvedere all'addebito dei costi sostenuti sulla base delle rette medie giornaliere relative all'anno di riferimento;

Ritenuto opportuno assegnare e concedere per l'anno 2010 le risorse disponibili per complessivi EURO 3.097.683,00, proporzionalmente alla spesa rendicontata e sostenuta nell'anno 2009, come si evince dall'allegata Tabella 5, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Richiamate:

- la L.R. maggio 1994, n. 19 "Norme per il riordino del Servizio Sanitario Regionale ai sensi del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, modificato dal Decreto Legislativo 7 dicembre 1993, n. 517" e successive modifiche;
- la L.R. 15 novembre 2001, n. 40 "Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4";
- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modificazioni;
- la L.R. 23 dicembre 2004, n. 29 "Norme generali sull'organizzazione ed il funzionamento del servizio sanitario regionale" e successive modifiche;
- la L.R. n. 14 del 23 dicembre 2010 "Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della L.R. 15 novembre 2001,

n. 40 in coincidenza con l'approvazione del Bilancio di Previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2011 e del Bilancio Pluriennale 2011-2013";

- la L.R. n. 15 del 23 dicembre 2010 "Bilancio di Previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2011 e Bilancio Pluriennale 2011-2013";
- le proprie deliberazioni n. 1057 del 24/07/2006, n. 1663 del 27/11/2006, n. 1173 del 27/07/2009 e n. 1377 del 20/09/2010;

Vista la propria deliberazione n. 2416 del 29 dicembre 2008 concernente "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e ss.mm.;

Ritenuto che ricorrano tutte le condizioni previste dagli artt. 47, 2° comma, e 49 della citata L.R. n. 40/01 e che, pertanto, l'impegno di spesa per una somma complessiva di EURO 3.097.683,00 possa essere assunto con il presente atto;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore alle Politiche per la Salute;

A voti unanimi e palesi

delibera

1. di prendere atto della ripartizione disposta con Intesa, ai sensi dell'art. 39, comma 1, del D.lgs. n. 446/97 e dell'art. n. 115, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 112/98, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in data 8 luglio 2010 (Rep. atti n. 110/CSR), sulla proposta del Ministro della salute di deliberazione CIPE di assegnazione alle Regioni della quota destinata al finanziamento di interventi per la prevenzione e la lotta all'AIDS a valere sul FSN 2008, e approvata dal Comitato Interministeriale per la programmazione economica (CIPE) nella seduta del 18 novembre 2010;
2. di prendere altresì atto che la somma ripartita alla Regione Emilia-Romagna per il trattamento domiciliare dei malati di AIDS ammonta ad EURO 3.097.683,00;
3. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate, le Tabelle allegate e contrassegnate dai numeri dall'1 al 4 relative ai consuntivi finanziari per l'anno 2009, che sono tutte parte integrante e sostanziale del presente atto, nonché i finanziamenti che vengono assegnati e concessi per l'anno 2010 proporzionalmente alla spesa rendicontata e sostenuta nell'anno 2009, riguardanti l'attività di assistenza extra-ospedaliera ai malati di AIDS residenti in Emilia-Romagna, così come indicato nella colonna C dell'allegata Tabella 5, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e di seguito specificati:

Azienda USL	Finanziamenti in Euro
Piacenza	152.424,16
Parma	186.810,49
Reggio Emilia	393.664,46
Modena	471.541,22
Imola	19.280,00
Bologna	864.324,98
Ferrara	70.977,40
Ravenna	195.508,56
Forlì	48.111,76
Cesena	18.527,67
Rimini	676.512,30

per complessivi EURO 3.097.683,00;

4. di prendere atto delle convenzioni stipulate per l'anno 2009 e 2010 dalle Aziende USL con le Associazioni di volontariato elencate in premessa;
5. di stabilire che per quanto riguarda l'assistenza erogata presso il domicilio del paziente, compresa anche quella presso Comunità terapeutiche, poiché la retta si riferisce necessariamente a prestazioni di assistenza socio-sanitaria, nel caso in cui per un periodo superiore alla metà delle giornate di effettiva assistenza vengano erogate - per ciascun paziente considerato - prestazioni a carattere esclusivamente sociale, per questa tipologia di giornate la retta venga diminuita del 50%;
6. di prendere inoltre atto che viene riconosciuta la retta per il trattamento domiciliare anche ai malati di AIDS assistiti nelle strutture di cui alle proprie deliberazioni n. 26 del 17 gennaio 2005 e n. 564 dell'1 marzo 2000, punto 3) delle disposizioni generali;
7. di stabilire che, così come specificato in premessa, venga attribuito alle Aziende USL, per l'attività di cui trattasi, un finanziamento per le spese organizzative e gestionali differenziato in base al tipo di assistenza ed alle dimensioni della struttura dove la stessa è erogata, come di seguito specificato:

- per quanto riguarda l'attività di assistenza domiciliare EURO 10,33 per ciascun giorno del periodo di presa in carico di ciascun paziente;
 - per quanto riguarda l'attività di assistenza presso casa alloggio e centro diurno EURO 13,43 per i primi dieci posti convenzionati di ogni singola struttura (sia casa alloggio che centro diurno), EURO 11,88 per i successivi posti fino a venti e EURO 10,33 per i posti oltre i venti, per ciascun giorno di durata della convenzione e per ciascun posto convenzionato;
8. di affidare alle Aziende USL ove ha sede la struttura residenziale e/o semiresidenziale il calcolo delle somme da liquidare alle strutture convenzionate, tenendo conto della effettiva occupazione dei posti letto, ovvero della non disponibilità degli stessi durante il periodo di assenza motivata del soggetto degente, verificando e convalidando le motivazioni addotte dalle relative strutture convenzionate;
 9. di stabilire che tali Aziende USL, secondo le modalità e le periodicità stabilite fra le parti, provvedano alla liquidazione della somma corrispondente alle prestazioni effettivamente erogate a favore delle strutture con cui hanno stipulato le relative convenzioni, previa presentazione da parte di queste ultime di apposita relazione e documentazione;
 10. di dare atto che, ferme restando le funzioni di vigilanza delle Aziende USL, i Comuni, ai sensi della L.R. n. 2 del 12.03.2003 e successive modifiche e della propria deliberazione n. 564 dell'01.03.2000, esercitano attività di vigilanza e controllo sulle strutture con cui sono state stipulate le relative convenzioni, anche avvalendosi delle Commissioni di esperti di cui al punto 6.2 della citata propria deliberazione n. 564/00;
 11. di dare inoltre atto che la Regione, ai sensi del paragrafo 9 della già citata propria deliberazione regionale n. 564/2000 e fatta salva un'eventuale diversa regolamentazione ai sensi della L.R. n. 2/03 e successive modifiche, può disporre controlli e verifiche sull'attività svolta dalle strutture in argomento - dandone comunicazione al Comune territorialmente competente, avvalendosi delle citate Commissioni di esperti;
 12. di dare atto che, sulla base di quanto stabilito con propria deliberazione n. 208/08, i finanziamenti per le attività di assistenza residenziale e semiresidenziale assegnati con il presente provvedimento sono erogati, così come già previsto per l'assistenza domiciliare, alle Aziende USL di residenza degli assistiti, mentre il finanziamento per le spese organizzative - relativamente all'assistenza erogata presso case alloggio e centri diurni - continua ad essere destinato alle Aziende USL ove tali strutture sono ubicate;
 13. di stabilire che per l'attività di assistenza residenziale e semiresidenziale vige l'obbligo economico, per la mobilità

infra-regionale tra l'Azienda USL ove ha sede la struttura e l'Azienda USL di residenza, di provvedere al relativo addebito dei costi sostenuti sulla base delle rette medie giornaliere relative all'anno di riferimento;

14. di dare atto che il recupero delle rette per l'assistenza a soggetti residenti in altre Regioni viene effettuato dalle Aziende USL convenzionate tramite fatturazione diretta, così come stabilito dalla nota del Ministero della Sanità n. 100/SCPS/4 del 28/1/1997, dalla circolare della Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali della Regione Emilia-Romagna n. 10 del 6.6.2002 "Regolamentazione della mobilità sanitaria interregionale e infra-regionale. Anno 2002" e sulla base delle rette stabilite per l'anno di riferimento;
15. di dare atto che il costo dei farmaci antiretrovirali erogati a pazienti provenienti da altre Aziende USL viene rimborsato, da parte dell'Azienda USL di residenza, alla Azienda USL che ha attivato la convenzione con la casa alloggio o il centro diurno tramite la compensazione della mobilità sanitaria, secondo quanto stabilito dalle circolari della Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali della Regione Emilia-Romagna n. 10 del 6.6.2002, n. 20 del 12.12.2003 e n. 3 del 22.02.2007 e dal Testo Unico per la Compensazione interregionale della mobilità sanitaria approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 6 maggio 2010;
16. di impegnare la somma complessiva di EURO 3.097.683,00 quale finanziamento, per l'anno 2010, alle Aziende USL della Regione per quanto specificato al precedente punto 3) e come rappresentato dalla colonna C dell'allegata Tabella 5 parte integrante e sostanziale del presente atto, registrandola al numero 1221 di impegno sul capitolo 51783 "Interventi per il trattamento domiciliare dei soggetti affetti da AIDS nell'ambito del programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS (art. 1, comma 2, L. 5 giugno 1990, n. 135) - Mezzi statali", di cui all'U.P.B. 1.5.1.2.18220, del bilancio regionale di previsione per l'esercizio finanziario 2011 che presenta la necessaria disponibilità;
17. di dare atto che alla liquidazione dei finanziamenti a favore delle Aziende USL specificate al precedente punto 3) provvederà, con proprio atto formale, ai sensi dell'art. 51 della L.R. n. 40/2001, nonché della propria deliberazione n. 2416/08 e ss.mm., il Dirigente regionale competente ad avvenuta adozione del presente provvedimento;
18. di stabilire che le Aziende USL, entro il mese di giugno 2011, provvedano ad inviare al Servizio Sanità Pubblica della Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali la specifica rendicontazione e relazione per documentare analiticamente l'assistenza prestata a domicilio, presso case alloggio e centri diurni a favore dei malati di AIDS nell'anno 2010;

19. di stabilire che, per l'anno 2010, le rette medie giornaliere per l'assistenza extra-ospedaliera ai malati di AIDS e patologie correlate, incrementate in base al tasso d'inflazione programmato per lo stesso anno (pari all'1,5%), siano le seguenti:

§ EURO 97,75 per ciascuna giornata di assistenza presso residenza collettiva o casa alloggio;

§ EURO 57,65 per ciascuna giornata di assistenza presso centri diurni;

§ EURO 65,16 per ciascuna giornata di assistenza domiciliare, mentre, per l'anno 2011, gli importi delle rette stesse, incrementati del tasso d'inflazione programmato per lo stesso anno (+ 1,5%), siano ridefiniti come segue:

§ EURO 99,22 per ciascuna giornata di assistenza presso residenza collettiva o casa alloggio;

§ EURO 58,51 per ciascuna giornata di assistenza presso centri diurni;

§ EURO 66,14 per ciascuna giornata di assistenza domiciliare;

20. di pubblicare il presente atto deliberativo e i relativi allegati nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico (BURERT).